

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 85/22/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Va. En. proponeva ricorso contro la cartella di pagamento n. Omissis - emessa da Equitalia Esatri spa per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, Ufficio Territoriale di Desio e notificatagli in data 19 maggio 2011- contenente l'iscrizione a ruolo di €1.161,43 a titolo di IRAP e sanzioni per l'anno 2007.

Il ricorrente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, adducendo di non aver ricevuto la notifica della Comunicazione (c.d. avviso bonario) che, da quanto indicato nell'anzidetta cartella, sarebbe stata consegnata in data 14/12/2009. Con vittoria delle spese processuali.

Si costituiva la Direzione Provinciale di Monza e Brianza, eccependo di aver provveduto alla trasmissione della comunicazione di irregolarità che sarebbe stata recapitata al ricorrente dalle Poste in data 17/12/2009 (come da attestazione delle Poste Italiane spa allegata alla comparsa).

Inoltre l'anzidetto Ufficio tributario sosteneva la legittimità dell'impugnata iscrizione a ruolo anche nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse ricevuto la comunicazione di irregolarità richiamando la Sentenza n. 104/10 della Commissione tributaria Regionale della Campania nella quale si afferma che "L'assenza della comunicazione non comporta l'illegittimità della cartella di pagamento per il recupero delle imposte e degli interessi".

Concludeva, dunque, l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Si costituiva anche Equitalia Nord spa (già Equitalia Esatri spa), eccependo il difetto di legittimazione passiva del Concessionario per la riscossione trattandosi nel caso de quo di attività di esclusiva competenza dell'Ente o Ufficio impositore.

La Commissione tributaria con sua Ordinanza in data 25 ottobre 2011 concedeva la sospensione dell'atto impugnato e fissava l'udienza per il merito al 27 marzo 2012.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 2012 il ricorrente e il Funzionario della Direzione Provinciale di Monza e Brianza concludevano rispettivamente per l'accoglimento e il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Equitalia Nord spa non può essere accolta.

Tra il Concessionario per la riscossione e l'Ufficio tributario, in sede di opposizione a cartella di pagamento, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione dalla quale questo Collegio non ritiene di potersi discostare, esiste una situazione di litisconsorzio necessario.

La domanda di annullamento dell'impugnata cartella di pagamento è fondata e va accolta.

L'Ufficio tributario ha affermato di aver provveduto ad inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) e, a prova di quanto affermato, ha prodotto anche una attestazione delle Poste Italiane spa.

La prova fornita, però, non può essere ritenuta sufficiente. L'Ufficio avrebbe dovuto produrre la ricevuta dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata sottoscritto dal destinatario o da altra persona legittimata a riceverla.

La mancata comunicazione dell'avviso bonario è motivo di nullità dell'iscrizione a ruolo.

L'art. 36 bis, al 3 comma, DPR n. 600/73 dispone che "Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d'imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione."

L'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma."

Sussistono giusti motivi, considerati i diversi orientamenti giurisprudenziali, per disporre la totale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione tributaria accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.